



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "Mazzini-Fermi"**

Via Mazzini, 68 – 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel. Uffici 0863 413379 Fax 0863 410724 - Cod fisc.n.

Cod mec. AQIC8400OR

P.E. Istituzionale: [aqic8400or@istruzione.it](mailto:aqic8400or@istruzione.it) - P.E. Istituzionale: [aqic8400or@pec.istruzione.it](mailto:aqic8400or@pec.istruzione.it)

**Allegato 1 al Regolamento di Istituto  
(approvato con delibera n. 13 del 21 ottobre 2014)  
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

**PREMESSA**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La scuola deve:

- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
- e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

**ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.

3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4) **Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della tutela della persona adolescente.**

5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

## ARTICOLO 2 – DIRITTI DELLO STUDENTE

Ogni studente ha il diritto:

- a conseguire una preparazione culturale rispondente alle sue potenzialità;
- ad apprendere secondo il criterio della continuità e nel rispetto dei processi personali;
- a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita culturale e sociale della scuola;
- ad essere valutato in modo continuo, trasparente, formativo e ad essere aiutato ad attivare il processo di autovalutazione;
- a coltivare particolari interessi personali;
- ad esercitare o a ricevere quanto previsto dalle Carte Internazionali.

## ARTICOLO 3 - DOVERI DELLO STUDENTE

Ogni studente è tenuto:

- a rispettare l'orario scolastico;
- a frequentare regolarmente le lezioni;
- ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale della scuola e degli estranei;
- ad utilizzare correttamente gli arredi, i sussidi e il materiale didattico;
- a rispettare le strutture scolastiche e gli oggetti altrui;
- a regolare ogni azione o comportamento in modo da non determinare disagio al prossimo, confusione e rumori nell'ambiente.

## ARTICOLO 4 - MANCANZE DISCIPLINARI

- a. Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c. giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore, materiali pericolosi;
- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- h. offendere con parolacce, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- i. praticare atti di bullismo, di aggressività e/o violenza nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA

## ARTICOLO 5 – SANZIONI

1) Le violazioni dei doveri disciplinari definiti dal presente regolamento, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

**a) l'avvertimento scritto (nota)**

**b) l'ammonizione scritta**

**c) l'allontanamento dalla Comunità Scolastica**

NON costituisce sanzione disciplinare: il richiamo verbale; la nota informativa tramite diario; la convocazione a colloquio anche urgente, dei genitori: ove possibile, la riparazione del danno.

2) **L'avvertimento scritto** è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale dello studente al rispetto dei doveri. Va specificata la violazione.

3) **L'ammonizione scritta** è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e ai genitori e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente, che vengono specificati.

4) **L'allontanamento dalla Comunità Scolastica** è irrogato con atto dell'organo collegiale e consiste **nella sospensione temporanea** per periodi **non superiori a 15 giorni** dal diritto di frequenza della scuola e può essere disposta **solo** in caso di **gravi o reiterate** infrazioni. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

5) Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E' altresì favorito il colloquio formativo con alunno e genitori per il recupero della sanzione e il rientro nella comunità scolastica.

6) Nell'atto di comunicazione della sanzione disciplinare sarà offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste a favore della Comunità Scolastica, laddove ciò risulti produttivo per lo studente medesimo sul piano formativo e compatibile con l'organizzazione e il funzionamento del servizio, nell'osservanza delle norme di tutela, prevenzione, sicurezza (riordino e catalogazione di materiale documentario, libri di testo, riviste, promozioni varie o altro materiale di carattere bibliografico, pulizia nei limiti del possibile di scritte provocate, ecc.)

## ARTICOLO 6 – PRECISAZIONI SULLE INFRAZIONI DISCIPLINARI E SULLE SANZIONI: CASI SPECIFICI

1) Gli studenti sono tenuti al rispetto scrupoloso dell'orario. Eventuali richieste di entrate posticipate e/o uscite anticipate per comprovati ed eccezionali motivi vanno avanzate dai genitori ed eventualmente autorizzate dal dirigente scolastico.

2) I ritardi rispetto al normale orario di ingresso e/o rispetto all'orario concordato di cui all'art. 2 sono annotati sul registro di classe. Al terzo ritardo i genitori sono chiamati a giustificare personalmente.

3) Gli studenti sono tenuti a non fare uso di apparecchi cellulari e assimilati durante le lezioni e durante gli esami fatta salva eccezionale autorizzazione formale del personale scolastico preposto e/o su richiesta straordinaria della parte genitoriale, per comprovati motivi, approvata dal Dirigente Scolastico e temporalmente limitata;

4) L'uso di cellulari e dispositivi con collegamento wi-fi è consentito solo per scopi didattici per attività proposte dai docenti e svolte con i docenti.

5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

6) Per assenze ingiustificate, per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza, per comportamenti non corretti nei confronti dei loro compagni, per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal regolamento interno

d'Istituto, per comportamenti che siano di turbativa lieve al regolare andamento delle lezioni, anche attraverso uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'avvertimento scritto.

- 7) Per comportamenti gravemente inadeguati e lesivi nei confronti dei compagni, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, anche inerenti l'uso di cellulari, per il non corretto utilizzo di strutture, attrezzi e strumenti didattici, è inflitta la sanzione dell'ammonizione.
- 8) Per fatti offensivi, oltraggiosi e aggressivi nei confronti di: D.S., docenti, personale della Scuola, compagni e terzi, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
- 9) Per comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento d'Istituto o determinate dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
- 10) Per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti, anche determinato dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.
- 11) La sanzione più grave è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati: è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

12) Elementi di valutazione della gravità sono:

- a) la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
- b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- c) la reiterazione dell'infrazione;
- d) il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

13) L'uso del cellulare in ambito scolastico è sanzionato:

- per l'utilizzo che causa disattenzione individuale e/o di gruppo: dall'avvertimento scritto sul Registro di Classe a giorni uno di sospensione dalle lezioni, in relazione all'entità del disturbo;
- per l'utilizzo che causa interruzioni delle lezioni: da giorni due a giorni quattro di sospensione dalle lezioni, in relazione alla gravità del disturbo;
- per l'uso con effetto di conseguenze verso terzi e cose: da giorni cinque a giorni quindici di sospensione dalle lezioni, in relazione all'entità e alla gravità dell'effetto dannoso;
- per l'uso con effetto di conseguenze di natura penale di rilievo: esclusione dallo scrutinio finale;
- per l'uso in sede d'esame di licenza o idoneità: esclusione dalla valutazione finale;
- recidiva: sospensione dalle lezioni da giorni uno a giorni quindici, in relazione all'entità quantitativa/qualitativa.

14) In ogni caso:

- il cellulare che dovesse essere comunque portato a scuola dagli alunni va sistemato dagli alunni stessi nello scatolone di raccolta posto in aula, al momento dell'ingresso e ripreso solo all'uscita fermo restando l'uso concordato con i docenti per attività didattiche;
- la scuola non risponde di danno derivato in relazione all'impiego di cellulari e simili pertanto risarcimenti dovuti o pretesi di qualsivoglia natura, derivanti dall'impiego di cellulari e simili, sono in carico totale ai genitori o veci legali;

- le conseguenze d'uso accertato o conosciuto, ancorché non in flagranza d'utilizzo, sono sanzionate: dall'avvertimento scritto nominale sul Reg. di Classe con notifica alla parte genitoriale, alle sanzioni precedentemente esposte, in relazione all'entità delle conseguenze causate;
  - deroghe:
    - uso accidentale/involontario, accertato del telefonino;
    - utilizzo didattico comunicato e autorizzato dai docenti.
- 15) Gli avvertimenti scritti INDIVIDUALI, controfirmati dal D.S. o da un suo collaboratore, in numero uguale o superiore a 3 comportano l'esclusione del/la singolo/a alunno/a dalla partecipazione a uscite didattiche, viaggi e visite guidate programmate per la classe.
  - 16) Gli avvertimenti scritti COLLETTIVI (intera classe), controfirmati dal D.S. o da un suo collaboratore, in numero uguale o superiore a 5 comportano l'esclusione della classe dalla partecipazione a uscite didattiche, viaggi e visite guidate programmate.
  - 17) Gli avvertimenti scritti rivolti a GRUPPI DI ALUNNI hanno valore di avvertimenti scritti individuali per ognuno di essi.

#### ARTICOLO 7 - ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- 1)
  - La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente o dal D.S.
  - la sanzione dell'ammonizione è inflitta dal D.S.
  - la sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è inflitta dal Consiglio di Classe.
- 2) Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### ARTICOLO 8 –IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia dell'Istituzione scolastica.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Per consentire la celerità del procedimento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.